



## LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2023, N. 220

Il **D.Lgs. 220/2023** (*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*), in osservanza della delega fiscale conferita al Governo per la riforma fiscale e in particolare l'art. 19, co. 1, lett. a) - h), L. 111/2023, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del processo tributario.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

→ **DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546**  
*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.*

→ **LEGGE 9 agosto 2023, n. 111**  
*Delega al Governo per la riforma fiscale.*  
In particolare l'art. 19, che disciplina i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario.



### I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA

La riforma, ai sensi dell'art. 19 L. 111/2023, è ispirata ai seguenti principi e criteri:

- **coordinare le modifiche apportate allo Statuto** dei diritti del contribuente con gli **istituti a finalità deflattiva** operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio (art. 23 d.lgs. 546/1992), con l'obiettivo di contenere i tempi di conclusione della controversia tributaria;
- **ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria.**
- **modificare l'art. 57 d.P.R. 602/1973;**
- **rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;**
- prevedere la **pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo** dei provvedimenti giurisdizionali **entro sette giorni dalla deliberazione di merito**, salva la possibilità di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni alla comunicazione del dispositivo;
- **accelerare lo svolgimento della fase cautelare** anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
- **prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie/respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;**
- prevedere **interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio**, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;
- al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, **garantire l'accesso di tutti i cittadini alle sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati** della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- **ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria** di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione;
- disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o sopprese.

### INDIRIZZI E ORIENTAMENTI



Con **Comunicato n. 13 del 22 gennaio 2024**, relativo all'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione ex art. 17bis d.lgs. 546/1992. il MEF chiarisce che:  
"l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data".

L'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione, dunque, produce effetti per tutti i ricorsi tributari, con valore fino a € 50.000,00, notificati a partire dal 4 gennaio 2024. Per quanto concerne invece, i ricorsi notificati prima di quest'ultima data, segnatamente fino al 3 gennaio 2024, continuerà ad applicarsi l'istituto predetto, così come disciplinato dall'art. 17 bis d.lgs. 546/1992.



### ENTRATA IN VIGORE

L'art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023, prevede che:

"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato **successivamente al 1° settembre 2024**, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".



## LE NOVITÀ DEL DECRETO

Di seguito, le principali modifiche apportate al d.lgs. 546/1992 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*):

- **Testimonianza scritta (art. 7):** è possibile effettuare la notifica dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale anche in via telematica.
- **Capacità di stare in giudizio delle Regioni (art. 11):** la Regione può stare in giudizio anche mediante dirigenti degli uffici finanziari e tributari e i funzionari individuati dall'ente con provvedimento.
- **Procura alle liti (art. 12):** quando la procura viene apposta in calce o a margine dell'atto, la sottoscrizione autografa può essere certificata con firma digitale del conferente. Se conferita su supporto cartaceo, il difensore dovrà depositare telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità. Si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce, quando viene rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando viene rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.
- **Litisconsorzio e intervento (art. 14):** se la notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso rispetto a colui che ha emesso l'atto impugnato non è andata buon fine, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
- **Spese del giudizio (art. 15):** le spese vengono compensate in tutto o in parte: ove vi sia soccombenza reciproca delle parti; ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere motivate e ove la parte risulti vittoriosa in base a documenti che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Incidono sulla liquidazione la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte.
- **Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici (art. 16 bis):** le comunicazioni devono essere effettuate mediante PEC ex d.lgs. 82/2005.
- **Il reclamo e la mediazione (art. 17 bis):** la disposizione è abrogata.
- **Forma degli atti (capo III – art. 17 ter):** viene inserito nel decreto 546/1992 un nuovo capo terzo, dedicato alla forma che devono avere gli atti. Gli atti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico. Inoltre, è previsto l'obbligo di firma digitale per i provvedimenti giurisdizionali, a pena di nullità.
- **Atti impugnabili e oggetto del ricorso (art. 19):** possono essere impugnati il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi di cui all'art. 10-quater L. 212/2000 (lett. g-bis) e il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quinquies L. 212/2000 (lett. g-ter).
- **Potere di certificazione di conformità (art. 25 bis):** gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Gli atti e i documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale, non vengono valutati dal giudice.
- **Trattazione in camera di consiglio (art. 33):** la pubblica udienza può essere chiesta anche da una sola parte, purché vengano informate le altre parti. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza, in presenza l'altra chieda la discussione da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.
- **Udienza a distanza (art. 34 bis):** è possibile chiedere la partecipazione alle udienze da remoto nel primo atto difensivo o in apposita istanza, notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, co. 2, d.lgs. 546/1992 ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.
- **Deliberazioni del collegio giudicante (art. 35):** al termine della discussione in pubblica udienza, o dopo l'esposizione del relatore, in caso di udienza a distanza, il collegio giudicante dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite, entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
- **Contenuto della sentenza (art. 36):** la sentenza deve fare riferimento anche alle ragioni di accoglimento o di rigetto, delle questioni di merito ed delle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto.
- **Pubblicazione e comunicazione della sentenza (art. 37):** il deposito della sentenza avviene telematicamente e il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della stessa, apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.
- **Conciliazione (artt. 48 bis, 48 bis1 e 48 ter):** la conciliazione è possibile fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione dell'udienza. In caso di conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia tributaria, la stessa deve tener conto anche dei precedenti giurisprudenziali. In caso di conciliazione in Cassazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.
- **Nuove prove in appello (art. 58):** in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo il collegio li ritenga indispensabili ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa a lei non imputabile. I motivi aggiunti possono essere proposti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.



È DISPONIBILE LA VERSIONE REGISTRATA DEL WEBINAR DELLA DELFINO&PARTNERS S.P.A.:

✦ Webinar del 7 febbraio 2024: "Novità normative statuto contribuente e contenzioso tributario"

## LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p><b>FINANZA E CONTABILITÀ PUBBLICA</b> Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p><b>CONTROLLI INTERNI</b> Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p><b>REVISIONE ENTI LOCALI</b> Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p><b>FISCALE</b> Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p><b>TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI</b> Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>
<p><b>AMMINISTRATIVO</b> Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p><b>PERSONALE</b> Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>	<p><b>SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI</b> Supporto gestionale e amministrativo al Gruppo Pubblico locale in tema governance, controlli e altri adempimenti di legge</p>	<p><b>GESTIONALE E SPL</b> Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p><b>LAVORI PUBBLICI</b> Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>